

R.G. n.



IL TRIBUNALE ORDINARIO

DI UDINE

in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dr.
pronunciando sul ricorso ex artt. 670 n. 2 e 700 cod. proc. civ. depositato
in corso di causa in data 1.3.2021

DA

_____ (Cod. Fisc. _____), con procuratori e
domiciliatari l'avv. _____ e l'avv. _____;

- ricorrente -

CONTRO

_____ (Cod. Fisc. _____), in persona del legale
rappresentante p.t., con l'avv. dom. _____

- resistente -

all'esito dell'udienza del 2.4.2012 ed a scioglimento della riserva ivi
assunta, dopo aver sentito le parti,

OSSERVA

_____, agente commerciale in esclusiva di

dal 10.6.1997 al 10.10.2019, ha qui richiesto che l'intestato
Tribunale, nella pendenza della causa di merito comunque già avviata per
ottenere la condanna della predetta preponente a pagargli le provvigioni
per gli affari conclusi nella zona di competenza e le spettanze
terminative asseritamente dovutegli in forza dell'intercorso rapporto di
agenzia, ordinasse -nei confronti della convenuta- il sequestro giudiziario
ex art. 670 n. 2 cod. proc. civ. dei documenti meglio indicati nell'odierna
istanza cautelare e comunque -in via subordinata alternativa- ne
disponesse, ex art. 700 cod. proc. civ., la loro consegna, anche in copia,
sull'assunto: a) che la documentazione in parola fosse per lui rilevante ai

fini della prova e non altrimenti acquisibile; b) che vi fosse un'effettiva controversia sulla acquisizione, invero attestata dallo stesso rifiuto opposto da [redacted] di dare esecuzione all'ordine di esibizione adottato ex art. 210 cod. proc. civ. nel corso della pendente causa meritale; c) che fosse evidente, quindi, l'opportunità di provvedere alla custodia della succitata documentazione, anche per trarne le informazioni a cui egli aveva diritto, ma negategli dalla resistente.

Costituitasi anche nella presente fase cautelare, [redacted] ha contestato, di contro, ammissibilità e fondatezza del ricorso avversario, eccependo nell'ordine: 1) che le istanze istruttorie del ricorrente erano manifestamente esplorative, in quanto volte a supplire un onere probatorio da lui non assolto e strumentalmente mirate ad acquisire informazioni societarie riservate; 2) che mancava qualsiasi necessità di provvedere alla custodia temporanea del materiale in questione, in difetto di allegazione circa eventuali rischi di un suo deterioramento, ovvero di una sua sottrazione o alterazione; 3) che il pericolo non poteva neppure individuarsi nella mera inottemperanza all'ordine di esibizione, giacché altrimenti il legislatore avrebbe previsto una forma di coercibilità dello stesso, di fatto non rinvenibile nel sistema.

Così riassunti i termini della discussione, il ricorso attoreo -nella parte in cui ha sollecitato un provvedimento giudiziale di sequestro "probatorio"- è da ritenersi meritevole di accoglimento, per le motivazioni che seguono. Stanti le ragioni di collegamento tra fattispecie al vaglio, che meglio si evidenzieranno nel prosieguo del discorso, s'impone sin d'ora, tuttavia, una preliminare precisazione a conferma della effettiva sussistenza dei presupposti del già adottato ordine di esibizione (v. ordinanza istruttoria del 12.5.2020 in atti¹), invero

¹ In quell'ordinanza si dava conto del fatto che una "... valutazione di ammissibilità e rilevanza (dell'ordine di esibizione - N.D.R.) si giustifica(asse) sia alla luce dei diritti di informazione esercitabili ex art 1749 cod. civ. dall'agente, soprattutto se -come nel caso di specie- tratta(va)si di agente di commercio operante in regime di esclusiva (e, quindi, nell'impossibilità di avere diretta

pervicacemente disatteso da la quale -non paga di siffatto atteggiamento ostruzionistico- ha financo ritenuto poter considerare tale atteggiamento come "legittimo" (v. pag. 4 della memoria del 26.3.2021).

Sorvolando sul fatto che la riferita pretesa integra un palese sovvertimento delle più elementari regole su cui si fonda il processo come metodo di civile risoluzione delle controversie, giacché tali regole -nell'ascrivere alle parti, tra le altre cose, il "dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità" (v. art. 88, comma 1 cod. proc. civ.)- non paiono contemplare il riconoscimento della facoltà, per le parti medesime, di ergersi ad arbitri esclusivi per decidere, una volta adottate le statuizioni giudiziali, a quali di queste sia per loro più conveniente prestare ossequio e quali, invece, considerare alla stregua di carta straccia; sorvolando su questo invero non irrilevante profilo, merita qui comunque considerare e ribadire: a) che "l'art. 1748 cod. civ. ... ha riconosciuto il diritto dell'agente di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate." (v. Cass. Civ. - Sez. L, Sentenza n. 18586 del 05/09/2007); b) che, "... in relazione a tale precisa garanzia normativa, non appare conforme a diritto la reiezione ... dell'istanza dell'agente mirante, indipendentemente dall'espletamento di consulenza tecnica, all'acquisizione della documentazione in possesso solo del preponente ..." (ibidem); c) che, "In materia di contratto di agenzia, il diritto dell'agente di ricevere dal preponente le informazioni previste dall'art. 1749 c.c. può (addirittura - N.D.R.) essere fatto valere in giudizio in via autonoma, a prescindere dall'azione giudiziale con cui si

contezza degli affari eventualmente conclusi anche dal proponente o da terzi nella zona assegnata all'agente medesimo), sia in ragione nella comunque non contestata modalità di esecuzione del contratto di agenzia ..., almeno fino a marzo 2010, con consegna periodica del Registro IVA vendite del mese di riferimento senza alcun occultamento di dati (v., in particolare, il punto 6 a pag. 3 del ricorso) ..."

facciano valere i diritti patrimoniali cui esso è strumentale ..." (v. Cass. Civ. - Sez. L, Ordinanza n. 20707 del 10/08/2018).

Non convince, sul punto, l'obiezione della società resistente secondo cui le istanze istruttorie di controparte andrebbero considerate *"... manifestamente inammissibili ed esplorative, non solo per il loro oggetto, ma anche perché non funzionali ad alcuna delle domande di merito (ritualmente) proposte ..."*, celando esse l'asserito intento di *"... venire a conoscenza di informazioni societarie riservate da utilizzare contro la stessa Società nell'ampio contenzioso coltivato da e dal figlio al fine di ottenere la liquidazione -a valori incongrui- della loro partecipazione."* (v. pag. 2 della memoria cit.).

La genericità del secondo dei predetti rilievi, invero, ne impedisce ogni concreto apprezzamento ai fini del presente giudizio, pur potendosi incidentalmente rilevare come la stessa regolamentazione del recesso nelle società di capitali, a ben vedere, non disattenda affatto il legittimo interesse dei soci a conoscere tempestivamente il valore di liquidazione delle azioni, in modo da poter essi orientare in maniera consapevole le proprie scelte in ordine all'uscita ovvero alla permanenza nella compagine societaria (v. art. 2437-ter, comma 5 cod. civ.).

Va invece constatato, in risposta alla dedotta natura meramente esplorativa dell'originaria istanza di esibizione, che le richieste svolte in tal senso da trovano coerente giustificazione proprio nel fatto di riguardare la conclusione di affari all'evidenza sottratti alla diretta disponibilità dell'intermediario, perché riferibili ad un'area di azione -all'interno dell'esclusiva espressamente riconosciutagli dal contratto di agenzia- comunque rientranti nella libera iniziativa della società preponente.²

² L'articolo 4 dell'ultimo dei contratti che aveva disciplinato il rapporto di agenzia intercorso tra le parti, quello risalente, cioè, all'1.7.2007, nella disposizione titolata *"Definizioni della zona, variazioni e restrizioni"*, prevedeva l'assegnazione in esclusiva della zona individuata in tutto il territorio della provincia di UDINE. Era stabilito, inoltre, che *"Per l'individuazione dell'appartenenza*

In altri termini, se si conviene sulla constatazione che "l'art 1748 cod. civ., nel prevedere il diritto dell'agente alla provvigione anche per gli affari conclusi direttamente dal proponente -c.d. provvigione indiretta- si pone come una garanzia del diritto di esclusiva sancito dall'art. 1743 cod. civ., perché mira a tutelare l'agente medesimo -nell'ambito della zona assegnatagli- da ogni invasione del proponente che si traduca in una sottrazione di affari ed indebita appropriazione dei risultati della sua opera organizzatrice e promozionale" (v. Cass. civ. - Sez. L, Sentenza n. 2314 del 16/04/1981), non si potrà allora ragionevolmente equiparare -ai fini dell'indagine sull'assolvimento degli oneri di allegazione e prova pur gravanti sull'odierno ricorrente, anche alla luce dell'effettiva "funzione di strumento istruttorio residuale assegnata dall'ordinamento all'ordine di esibizione (così, Cass. civ. - Sez. L, Sentenza n. 14968 del 07/07/2011- le situazioni fattuali di cui il ricorrente medesimo deve avere per forza di cose diretta conoscenza, in quanto riconducibili ad "... operazion(i) ... conclus(e) per effetto del suo intervento" (v. art. 1748, comma 1 cod. civ.), da quelle che, al contrario, esulano dalla sua sfera di disponibilità -perché afferenti, appunto, ad interventi autonomi della preponente- ed a presidio delle quali si pone, in prima battuta, proprio di diritto ad essere informato e, quale estremo rimedio in caso di violazione di tale diritto, la possibilità di accedere alle informazioni con lo strumento dell'art. 210 cod. proc. civ..

o meno di un cliente alla zona assegnata viene fatto riferimento all'ubicazione geografica di effettuazione della fornitura e non viceversa all'ubicazione della sede legale del cliente. Rientra altresì nella zona di esclusiva dell'Agente anche la clientela promossa attraverso gli studi tecnici attraverso

-. Era viceversa escluso il diritto alle provvigioni per gli affari conclusi direttamente dalla Preponente nei seguenti casi tassativamente disciplinati: -- clienti direzionali, previa preventiva informazione dell'Agente da parte della Preponente; - fornitori della Preponente; - tutti gli appalti pubblici che la Preponente intenda eseguire nella zona di competenza; - per tutte le iniziative immobiliari che la Preponente o società ad essa collegate controllate o partecipate intenda eseguire nella zona assegnata; - sulla differenza risultante tra il valore contrattuale della commessa ed il valore di eventuali permutate ritenute necessarie ai fini dell'acquisizione del contratto" (v. doc. 5 nel fascicolo attoreo).

Semmai, marginali profili di ineliminabile esploratività nell'ordine di esibizione richiesto dall'agente sono direttamente connessi al grado di opacità del contegno tenuto della preponente; opacità che, nel caso di specie, ha trovato inconfutabile rappresentazione nel comportamento negoziale tenuto da _____, per nulla improntato alla regola di buona fede. Non è infatti contestato (v., sul punto, a pag. 3 del ricorso cautelare, ove sono riproposte le allegazioni di cui al punto 6 di pag. 3 del ricorso di merito), essendovi comunque la relativa prova documentale in atti: 1) che, da contratto, *“la Preponente (avrebbe dovuto) inviare (periodicamente) all'Agente ... l'estratto conto delle provvigioni maturate e un estratto dei libri contabili di modo da consentire all'Agente la verifica del conteggio delle provvigioni ...”* (v. doc. 12 del contratto di agenzia, sub doc. 5 cit.); 2) che, fino a marzo del 2010, l'odierna resistente aveva consegnato all'agente un prospetto delle provvigioni unitamente all'estratto del registro IVA vendite del mese, cosicchè costui potesse riscontrare gli affari conclusi nella zona di sua competenza (v. ad es., doc. 8 nel fascicolo attoreo); 3) che, da aprile del 2010 a giugno del 2012, la medesima società aveva invece completamente ommesso di consegnare al _____ l'estratto del libro IVA, limitandosi a trasmettergli un mero prospetto delle provvigioni liquidate; 4) che, da luglio del 2012 a maggio del 2016, _____ aveva trasmesso al ricorrente un prospetto delle provvigioni liquidate ed un estratto del libro IVA nel quale, però, gran parte dei dati erano occultati con sovrascrittura con pennarello nero (v., ad es., doc. 201, ibidem), le uniche fatture “in chiaro” essendo quelle che la predetta preponente riteneva di dover pagare; 5) che, da giugno del 2016 a gennaio del 2019, la metodologia di trasmissione era rimasta la stessa (estratto libro IVA criptato e parziale) ed era cambiata solo la modalità di ablazione dei dati, apportata non più con sovrascrittura a pennarello ma con bianchettatura o cancellazione (v., ad es. doc. 229, ibidem).

Ribadita quindi, per le ragioni dianzi esposte, la ritenuta sussistenza delle ragioni fondanti l'adozione dell'ordine di esibizione, non vi sono neppure motivi validi -ed è il secondo corno del problema che qui va ora più direttamente esaminato- per disattendere la domanda di sequestro della documentazione di cui trattasi. Non hanno pregio, infatti, le eccezioni della resistente la quale, nell'opporre l'inconsistenza di reali esigenze di temporanea custodia dei documenti connesse alla predetta domanda, ha affermato che *"la (malcelata) finalità di controparte (fosse), piuttosto, quella di aggirare -in un'ottica esecutiva/attuativa, anziché cautelare- la mancata spontanea attuazione dell'ordine di esibizione ..."*, quando invece -nell'operare *"... un bilanciamento di interessi che si contrappongono rispetto all'ordine di esibizione ..."*-, il legislatore avrebbe già previsto, quale unica sanzione a carico dell'inadempiente, la solo discrezionale possibilità, per il giudice, di desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2 cod. proc. civ. da siffatta inerzia, escludendo così ogni margine di esecuzione coattiva dell'ordine di esibizione medesimo, siccome non integrante, oltretutto, un titolo esecutivo (v., così, a pagg. 5 e 6 della memoria dd. 26.3.2021).

La tesi sopra esposta, nel condannare alla sostanziale irrilevanza giuridica l'istituto disciplinato all'art. 210 cod. proc. civ., anche per l'evidente impossibilità di trarre, nel caso di specie, la benché minima argomentazione giuridica utile dall'inerzia serbata da , essendo invece insostituibile l'esigenza del ricorrente di avere effettiva conoscenza dell'andamento degli affari nella sua zona per poter calcolare l'ammontare delle provvigioni indirette; la tesi sopra esposta, si diceva, non tiene conto di diversi e maggiormente convincenti rilievi.

Va innanzitutto rammentato come proprio l'istituto dell'esibizione dei documenti o delle altre cose rilevanti per il giudizio sia stato significativamente introdotto dal codice di procedura del 1940 per *"... considerazioni di solidarietà sociale e di cooperazione dei cittadini al*

miiglior funzionamento della giustizia, sul quale è basato il dovere pubblico di rendere testimonianza. Come il cittadino è tenuto a deporre secondo verità in giudizio, così quando l'interesse della giustizia lo reclama, egli deve essere tenuto a mettere a disposizione di questa le proprie cose ..." (v. Relazione del Guardasigilli, n. 29).

Non pare sostenibile che tale ratio normativa rispondesse solo ad una ideologia autoritaria ormai superata, in quanto destinata ad inserirsi nell'allora generale potenziamento dei poteri del giudice voluto dal legislatore fascista per rafforzare il carattere pubblicistico del nuovo processo. Ed infatti, la stessa Corte costituzionale, in seguito, "... ha avuto più volte occasione di affermare che il potere di agire in giudizio per la tutela del proprio diritto, così come il diritto di difesa, deve, al pari di ogni altro diritto garantito dalla Costituzione, essere regolato dalla legge ordinaria in modo da assicurarne la effettività, e che -mentre non contrastano con la predetta norma costituzionale le leggi che, circoscrivendo in modo più o meno ampio la sfera delle situazioni sostanziali, si limitano a determinare l'oggetto della garanzia giurisdizionale o quelle che comunque incidono sulla disponibilità della situazione sostanziale- la garanzia della tutela giurisdizionale viene compromessa, se si nega o si limita alla parte il potere processuale di rappresentare al giudice la realtà dei fatti ad essa favorevoli, se le si nega o le si restringe il diritto di esibire i mezzi rappresentativi di quella realtà ..." (v. Corte Cost. sentenza n. 248/1974).

"... Il diritto di difesa -è ancora il giudice delle leggi a parlare- muove bensì dalla necessità di assicurare effettivamente alla parte una assistenza tecnica-professionale e un contraddittorio (...), ma non esaurisce il suo contenuto nell'appagamento di quelle esigenze. Attiene alla tutela processuale di situazioni soggettive di vantaggio (...) nella configurazione e nei limiti ad esse dati dalle norme di diritto sostanziale (...), e da queste norme riceve delimitazione (...), oltre che dalle norme

dettate a salvaguardia di altri diritti o di altri interessi giudicati degni di protezione in base a criteri di reciproco coordinamento (...). Ha cioè un contenuto di pienezza correlativo al suo rapporto di necessità con l'esercizio della tutela giurisdizionale: se si nega o si limita alla parte il potere processuale di rappresentare al giudice la realtà dei fatti ad essa favorevole, se le si nega o le si restringe il diritto di esibire i mezzi rappresentativi di quella realtà, si rifiuta o si limita quella tutela. ..." (v. Coste Cost. sentenza n. 53/1966). In altri termini: "... Il diritto di difesa non si può risolvere unicamente nella libertà di promuovere l'azione giudiziaria; e il potere del giudice di ricercare o di disporre le prove che ritiene necessarie alla formazione del suo convincimento viene menomato proprio con il negargli la conoscenza di quegli accertamenti." (ibidem).

Se, dunque, anche "L'istanza della parte (ex art. 210 cod. proc. civ. - N.D.R.) costituisce ... esercizio del suo potere di provare ovvero del suo diritto alla prova, che, come emerge dalla costante giurisprudenza costituzionale, è una delle situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'art. 24 Cost. ..." (v., così, Cass. Civ. - Sez. 1, Sentenza n. 1784 del 06/03/1996) e se gli istituti processuali, per essere compatibili con il sistema delineato dalla legge fondamentale, debbono essere letti ed interpretati -specie nel rito lavoristico, dove è prioritaria l'esigenza di riequilibrare l'asimmetria di poteri che connota il rapporto tra le parti- alla luce del riferito principio di effettività della tutela giurisdizionale; se su ciò si conviene, non si ravvisano ostacoli, allora, nel ritenere il sequestro di cui all'art. 670 n. 2 cod. proc. civ. quale profilo cautelare dell'ordine di esibizione. Del resto, "... proprio in base al già ricordato principio di effettività della tutela giurisdizionale, deve ritenersi connotato intrinseco della stessa funzione giurisdizionale, nonché dell'imprescindibile esigenza di credibilità collegata al suo esercizio, il potere di imporre, anche coattivamente in caso di necessità, il rispetto

della statuizione contenuta nella pronuncia e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa. Una decisione di giustizia che non possa essere portata ad effettiva esecuzione (eccettuati i casi di impossibilità dell'esecuzione in forma specifica) altro non sarebbe che un'inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, i quali garantiscono il soddisfacimento effettivo dei diritti e degli interessi accertati in giudizio nei confronti di qualsiasi soggetto ... In questi termini la previsione di una fase di esecuzione coattiva delle decisioni di giustizia, in quanto connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale, deve ritenersi costituzionalmente necessaria." (v. Corte Cost. sentenza n. 419/1995).

Sicché, lungi dall'arrendersi -come prospetta l'interessato suggerimento del patrocinio della convenuta- davanti alla mera constatazione della mancata previsione legislativa dell'eseguibilità in forma coattiva dell'ordine di esibizione rimasto inadempito, può rinvenirsi proprio nel sequestro di prove uno strumento alterativo per rendere il sistema costituzionalmente compatibile.

Quanto ai presupposti operativi dello strumento in parola, la giurisprudenza di legittimità ha già estensivamente chiarito che "il sequestro giudiziario di libri, registri, documenti, modelli, campioni etc., regolato dall'art. 670 n. 2 cod. proc. civ., non è condizionato alla esistenza di una controversia sul diritto alla esibizione, ma è consentito ogni qual volta la cosa serva come prova e se ne riveli indispensabile l'acquisizione ai fini dell'accertamento dei fatti." (v. Cass. civ. - Sez. 1, Sentenza n. 12705 del 22/12/1993). Non è revocabile in dubbio che i documenti di cui il ricorrente ha chiesto l'esibizione³ -tutti precisamente

³ Trattasi di: a) registro IVA vendite dei mesi da aprile 2010 a gennaio 2019;

b) fatture emessa da _____ da aprile 2010 a gennaio 2019;

c) contratti stipulati da _____ riguardanti forniture effettuate in provincia di UDINE ovvero effettuate a clientela promossa attraverso gli studi tecnici

attraverso l'impresa _____ da aprile 2010 a gennaio 2019;

individuati o individuabili e sicuramente in possesso della resistente, che non ha nemmeno negato la circostanza- siano non solo riconducibili al novero di quelle informazioni che, come dianzi rammentato, l'agente ha diritto di ottenere per la verifica dell'esatta quantificazione delle sue spettanze provvisoriale, ma integrino, al contempo, mezzi istruttori non altrimenti acquisibili ai fini del compiuto accertamento della verità processuale. Di tale diretta rilevanza probatoria, invero, è agevole trarre conferma dal comportamento della preponente, la quale, da un lato, ha inspiegabilmente iniziato -da aprile 2010- ad omettere la trasmissione degli estratti dei libri IVA o a trasmettere gli stessi con alterazioni tali da rendere impossibile, per l'agente, ogni utile riscontro, mentre, dall'altro

d) bolle di trasporto/consegna con destinazione località ricomprese nella provincia di Udine ovvero destinate a clientela promossa attraverso gli studi tecnici *

* attraverso l'impresa da aprile 2010 a gennaio 2019;

e) fatture di vendita, bolle di trasporto/consegna e contratti stipulati dalla nel corso degli anni dal 2010 al 2019 con le seguenti società: 1)

lato, ha poi opposto un sistematico ostruzionismo nel corso del giudizio, rifiutandosi -per quanto già detto- di ottemperare all'ordine istruttorio.

Con riferimento, infine, al profilo dell'urgenza di provvedere, è duplice il rilievo che consente, in via comunque alternativa, di superare l'asserita insussistenza di finalità cautelari eccepita dalla resistente

rispetto al ricorso proposto in corso di causa dal

In primo luogo, aderendo alla condivisibile giurisprudenza richiamata dal patrocinio attoreo, può effettivamente ritenersi che, *"in materia di sequestro giudiziario, ai fini del periculum è sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza di giudizio comporti la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso a prescindere dal timore di sottrazione, alterazione o dispersione dei beni stessi: il periculum in mora può sussistere anche nelle ipotesi in cui viene richiesto un provvedimento di sequestro giudiziario, ma in tale accezione esso non costituisce condizione necessaria per la concessione del sequestro, posto che lo stesso art. 670 c.p.c. richiede solo ragioni che rendano opportuna la custodia ..."* (v., così, Tribunale BRESCIA - Sez. spec. Impresa, 11/02/2016, a pag. 13 del ricorso).

In secondo luogo, va parimenti rimarcato l'approdo esegetico a cui è pervenuta la dottrina più attenta alla costituzionalmente imposta valorizzazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, riconoscendo nell'istituto del sequestro non già soltanto una funzione passiva, in quanto limitata alla mera custodia del documento, ma un ruolo attivo caratterizzato da ineludibili finalità anticipatorie, siccome logicamente preordinato proprio al buon esito dell'istruttoria e, quindi, alla concreta utilizzazione del documento sequestrato in giudizio. Che tale debba essere la preferibile interpretazione del combinato disposto degli artt. 670 n. 2 e 210 cod. civ. è sostenibile sulla base di una serie di validi argomenti, tra cui: 1) la necessità di garantire il diritto alla

prova, sulla cui rilevanza costituzionale si è già detto in premessa;

2) la prevista possibilità che il giudice nomini custode lo stesso sequestrante (nel caso in cui si tratti della parte che, ex art. 676 cod. proc. civ., “*offre maggiori garanzie e dà cauzione*”), così consentendo a quest’ultimo, se non la produzione in giudizio di una copia del documento sequestrato, quantomeno la sua diretta e piena conoscibilità;

3) l’ulteriore previsione -pur se limitata, ex art. 677, comma 3 cod. proc. civ., al solo sequestro giudiziario presso il terzo detentore- di un ordine giudiziale di esibizione, alternativo a quello di immissione del bene nel possesso del custode;

4) lo specifico richiamo, compiuto dall’art. 677, comma 1 cod. proc. civ., alla disciplina dell’esecuzione per consegna o rilascio quale mezzo di attuazione del medesimo sequestro giudiziario;

4) l’esigenza, in ultima analisi, di attribuire a tale strumento processuale una qualche utilità pratica, essendo all’evidenza inutile provvedere alla custodia temporanea della prova se l’acquisizione della stessa prova continuasse ad essere rimessa all’esclusiva ed incoercibile volontà del soggetto che la deteneva prima dell’adozione della misura cautelare.

Tali rilievi non sono superati dalla constatazione critica secondo cui la tesi qui patrocinata determinerebbe, ove accolta, un preteso disallineamento dell’equilibrio -invero tutt’altro che ideale, per quanto già visto- dichiaratamente rinvenuto in materia dal legislatore (v., per tale obiezione, a pag. 6 della memoria difensiva del 26.3.2021), anche al fine di salvaguardare la libertà della parte destinataria dell’ordine di esibizione (e dell’eventuale sequestro giudiziale) di non collaborare con la giustizia, in ossequio al principio dispositivo ed alla regola del *nemo tenetur edere contra se*. Vale invero sinteticamente replicare, sul punto:

a) che non pare riconducibile ad un diritto meritevole di tutela la condotta omissiva del destinatario dell’ordine giudiziale di ostensione del documento, non giustificandosi in capo a tale soggetto, altrimenti, la pur ridotta sanzione residuale evincibile dall’art. 116, comma 2 cod. proc.

civ.; b) che il principio dispositivo, nel processo del lavoro, è comunque temperato dall'altrettanto rilevante esigenza della ricerca della verità materiale, alla cui salvaguardia il sistema ha riconosciuto, in capo al giudice, ampi poteri istruttori esercitabili d'ufficio, anche finalizzati all'ammissione di prove atipiche; c) che, ad ogni modo, non ha neppure consentito, nel caso di specie, una mediazione giudiziale tra esigenze contrapposte, attraverso il pur possibile -ed anzi, legislativamente richiesto- apprezzamento concreto delle eventuali "cautele idonee ... a impedire la divulgazione dei segreti" delle cose oggetto di sequestro (v. art. 676, comma 1 cod. proc. civ.), essendosi la resistente apoditticamente limitata a dedurre -in sede meritale prima e nel giudizio cautelare ora- una presunta ma non meglio specificata finalizzazione del ricorso attoreo "... a venire a conoscenza di informazioni societarie da utilizzare in altre sedi contro la stessa Società ...", senza poi chiarire alcunché al riguardo.

Ritenuto quindi, per tutte le motivazioni sopra esposte, che vada autorizzato il sequestro giudiziario di cui trattasi, andrà del pari nominato custode ex art. 676 cod. proc. civ. dei documenti indicati in ricorso -come riportati per esteso nella nota n. 3) della presente ordinanza-, la stessa nella persona del suo legale rappresentante p.t., la quale sarà tenuta -in ragione della così assunta natura di ausiliario di giustizia (v. Cass. civ. - Sez. 1, Sentenza n. 6115 del 26/11/1984) e degli obblighi di conservazione conseguentemente gravanti su tale posizione- a garantire il pieno accesso ai succitati documenti al già nominato CTU, onde consentire al consulente l'esecuzione dell'incarico peritale a quest'ultimo conferito con ordinanza dd. 8.3.2021 per la quantificazione delle provvigioni reclamate dal ricorrente.

Si tratta di misura, quella di nomina del custode testé adottata, che -nel salvaguardare l'interesse primario dell'agente, e cioè quello di pervenire ad una informata determinazione delle proprie spettanze

provvisoriamente, pur se attraverso l'intervento di una consulenza tecnico-contabile demandata ad un terzo- assicura al tempo stesso il minor sacrificio alla posizione della società preponente, anche rispetto ad una ipotetica strumentalizzazione ad altri fini del disposto sequestro probatorio da parte di ; strumentalizzazione, invero, allo stato solo astrattamente paventata dalla società.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669-*quater*, 670 n. e 676 cod. proc. civ., in accoglimento del qui esaminato ricorso;

- AUTORIZZA, in favore del ricorrente ed a carico della resistente , il sequestro giudiziario dei documenti della stessa società resistente, come meglio indicati nella nota 3) della presente ordinanza;
- NOMINA custode dei predetti documenti la medesima , con gli obblighi di cui in motivazione;
- RISERVA alla definizione della causa di merito la liquidazione delle spese di lite.

Si comunichi alle parti.

Udine, 25.4.2021

IL GIUDICE

dr.

